

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo e disapplicare il paragrafo 4.1.8 del piano strategico della PAC 2023-2027 della Spagna approvato con la decisione di esecuzione della Commissione, del 31 agosto 2022, che approva detto piano strategico della PAC 2023-2027 della Spagna per il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che impone un limite massimo di EUR 200 000 al sostegno di base al reddito percepito da ciascun agricoltore (in prosieguo: la «Misura»).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽¹⁾, recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali della PAC e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
 - A tale riguardo, si afferma che il regolamento (UE) 2021/2115 consente agli Stati membri di stabilire quali interventi, tra quelli di cui ai capi II, III e IV del titolo II, siano più adatti alle loro esigenze specifiche e come strutturarli. Tuttavia la decisione impugnata include un intervento diverso da quelli previsti in detto articolo, il che implica un eccesso di potere e un travalicamento del mandato del regolamento (UE) 2021/2115 da parte della Commissione.
2. Secondo motivo, vertente sulla totale assenza di un'analisi e di una valutazione degli effetti del massimale acritico di EUR 200 000 al sostegno di base al reddito della PAC.
 - A tale riguardo, si afferma che non è stata effettuata nessuna valutazione dell'impatto di tale Misura durante l'iter della decisione impugnata, né a livello spagnolo né europeo. Se fosse stato compiuto anche soltanto un esame preliminare, sarebbe emerso in modo evidente che la Misura è in contrasto con le finalità della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Terzo motivo, vertente sulla distorsione del mercato unico e della concorrenza a danno degli agricoltori spagnoli.
 - A tale riguardo, si afferma che la decisione impugnata provoca una distorsione grave e ingiustificata del mercato interno, nonché la frammentazione della PAC in uno dei suoi meccanismi essenziali. Infatti, la Misura colloca gli agricoltori spagnoli in una posizione di svantaggio rispetto ai loro omologhi europei.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
 - A tale riguardo, si afferma che la Misura viola il principio di proporzionalità in quanto non è né idonea né necessaria a conseguire l'obiettivo perseguito, e comporta un sacrificio eccessivo e ingiustificato per i titolari di aziende e per i loro lavoratori, e poiché non è in alcun modo compensata dal soddisfacimento di un interesse pubblico prevalente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-799/22)

(2023/C 71/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri otto ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocatessa)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

- annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2022 (per nove ricorrenti) o di aprile 2022 (per un ricorrente) che indicano per la prima volta l'attuazione della decisione del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021, recante definizione dell'aumento di stipendio per il 2022, e la decisione del comitato direttivo del 25 gennaio 2022 di utilizzare tali risorse di bilancio destinate alle retribuzioni a partire dal 1° gennaio 2022, e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;
- condannare pertanto la convenuta
 - al versamento, a titolo di risarcimento del danno materiale, (i) del saldo retributivo corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2022 per gli agenti cui si applica lo SR I, ossia un aumento del 4,5 %, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; (ii) del saldo retributivo corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,9 % per gli agenti cui si applica lo SR I per il 2022 sull'importo delle retribuzioni da versare a partire da gennaio 2022; (iii) di interessi di mora sui saldi retributivi dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso degli interessi di mora da applicare dev'essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di tre punti;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente uno e tre motivi riguardanti, da un lato, la decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 e, dall'altro, le decisioni del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021 e del Comitato direttivo del 25 gennaio 2022.

Riguardo alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

Violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I del regolamento del personale (in prosieguo: lo «SR I») e violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.

Riguardo alle decisioni del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021 e del Comitato direttivo del 25 gennaio 2022:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I dello SR I
2. Secondo motivo, vertente su violazioni delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione e di negoziazione del Collegio.

In relazione alla richiesta di risarcimento, i ricorrenti chiedono il versamento della differenza retributiva a partire dal 1° gennaio 2022 (ivi compresa l'incidenza di tale aumento sui benefici pecuniari), più gli interessi di mora.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — ACE/Consiglio

(Causa T-828/22)

(2023/C 71/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ACE-Avocats, ensemble (Parigi, Francia) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)